

ALL. 1)

**BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE  
AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA DEL XL CICLO  
con sede amministrativa presso  
l'Università degli Studi di Firenze**

**D.R. rep. n. 638 prot. n. 108495 del 14 maggio 2024**

**SCADENZA: 13 giugno 2024  
ore 12:00 (ora italiana)\***

\* il servizio di iscrizione si interrompe automaticamente all'ora indicata,  
pertanto si raccomanda di avviare il processo con debito anticipo in modo che sia concluso alla scadenza

**ANNO ACCADEMICO 2024/2025**



## INDICE

Art. 1 - Attivazione	pag. 3
Art. 2 - Posti a concorso	pag. 3
Art. 3 - Requisiti di ammissione	pag. 3
Art. 4 - Posti riservati	pag. 4
Art. 5 - Domanda di partecipazione	pag. 4
Art. 6 - Titolo accademico conseguito all'estero	pag. 5
Art. 7 - Ammissione in sovrannumero	pag. 6
Art. 8 - Esame di ammissione	pag. 7
Art. 9 - Indicazioni sulle prove d'esame	pag. 7
Art. 10 - Commissioni giudicatrici	pag. 8
Art. 11 - Calendario delle prove ed esito del concorso	pag. 8
Art. 12 - Ammissione ai corsi e assegnazione dei posti ai candidati	pag. 8
Art. 13 - Iscrizione ai corsi	pag. 9
Art. 14 - Tassa regionale per l'accesso e la frequenza dei corsi	pag. 9
Art. 15 - Borse di studio	pag. 9
Art. 16 - Frequenza e obblighi dei dottorandi	pag. 10
Art. 17 - Conseguimento del titolo	pag. 11
Art. 18 - Proprietà intellettuale dei risultati della ricerca e pubblicazioni	pag. 11
Art. 19 - Trattamento dei dati personali	pag. 11
Art. 20 - Pubblicità	pag. 12
Art. 21 - Responsabile del procedimento	pag. 12
Art. 22 - Disposizioni finali	pag. 12



#### **Art. 1 - ATTIVAZIONE**

1. Il presente bando disciplina le modalità d'accesso ai corsi di Dottorato di ricerca del XL ciclo, aventi sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Firenze.
2. Ai sensi del D.M. n. 226/2021, i corsi di Dottorato potranno essere attivati previo accreditamento o verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento da parte del MUR. I vincitori pertanto potranno immatricolarsi solo a seguito dell'esito positivo di tale verifica.
3. I posti con borsa finanziati da enti esterni, pubblici o privati, saranno attribuiti solo a seguito del trasferimento dei fondi all'Università degli Studi di Firenze.
4. La durata del corso di dottorato è di tre anni, con inizio previsto per il 1° novembre 2024.
5. La presentazione della domanda di ammissione, secondo le procedure di cui all'art. 5, comporta l'accettazione da parte dei candidati delle norme contenute nel presente bando.
6. Tutte le comunicazioni ai candidati verranno inviate tramite e-mail. A tal fine verrà utilizzato l'indirizzo e-mail indicato dal candidato nella domanda di partecipazione.
7. L'uso, nel presente bando, del genere maschile non ha alcun carattere discriminatorio ma, inteso come genere neutro, risponde solo ad esigenze di più immediata comunicazione.

#### **Art. 2 - POSTI A CONCORSO**

1. I posti e le borse di studio disponibili, le tematiche, anche vincolate, di ricerca, gli eventuali posti riservati, i posti senza borsa e le modalità di svolgimento delle prove di ammissione sono indicati nelle schede dei singoli corsi di dottorato di cui all'Allegato 2, parte integrante del presente bando.
2. I vincitori di borse a tematica vincolata sono tenuti allo svolgimento dell'attività dottorale su uno specifico tema di ricerca indicato nella scheda del corso.
3. Per i corsi di dottorato che non mettono a disposizione posti senza borsa i candidati vincitori non potranno iscriversi al dottorato rinunciando all'assegnazione della borsa.
4. I posti senza borsa, laddove previsti dai singoli corsi di dottorato, potranno essere assegnati, secondo l'ordine della graduatoria, soltanto a seguito dell'accettazione della borsa da parte dei candidati vincitori.
5. Il numero dei posti messi a concorso, indicati nel predetto Allegato 2, potrà essere aumentato qualora si rendessero disponibili ulteriori borse di studio.
6. Dell'avvenuto aumento dei posti è data comunicazione sul sito internet dell'Ateneo al seguente indirizzo <https://www.unifi.it/p12593> Resta fermo che l'eventuale aumento del numero dei posti messi a concorso non determina la riapertura dei termini per la presentazione della domanda di ammissione.

#### **Art. 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE**

1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso, senza limiti di età e di cittadinanza, coloro che, alla scadenza del bando, siano in possesso di uno dei seguenti titoli accademici:



- laurea magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/2004;
  - laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/1999;
  - laurea conseguita ai sensi degli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/1999, il cui corso legale abbia durata almeno quadriennale;
  - titolo accademico di secondo livello rilasciato dalle Istituzioni facenti parte del comparto AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale);
  - titolo accademico conseguito presso Università straniera equiparabile al titolo italiano richiesto per l'accesso.
2. Possono altresì presentare domanda coloro che conseguiranno uno dei suddetti titoli di studio entro la data di inizio del corso. In tal caso il candidato è ammesso con riserva ed è suo onere inviare autocertificazione del sopravvenuto possesso del titolo di studio all'Ufficio Dottorato ([dottorato@unifi.it](mailto:dottorato@unifi.it)) entro 10 giorni dalla data del conseguimento. La mancata presentazione della suddetta autocertificazione entro i termini indicati comporta l'esclusione dal concorso.

#### Art. 4 - POSTI RISERVATI

1. I candidati che hanno conseguito il titolo di studio necessario per l'ammissione al corso di dottorato presso Università estere, ovvero i borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale, possono usufruire, per alcuni corsi di dottorato indicati nell'Allegato 2, di una riserva di posti. In tal caso, possono essere stabilite differenziate modalità di svolgimento della procedura di ammissione ed è prevista una graduatoria separata. I posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili per la graduatoria ordinaria.
2. I candidati che concorrono per i posti riservati non possono concorrere per altri posti.

#### Art. 5 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

1. La domanda di partecipazione alla selezione deve essere compilata utilizzando esclusivamente la procedura online all'indirizzo: [sol.unifi.it/domdott/login.jsp](http://sol.unifi.it/domdott/login.jsp) a partire dal giorno 14 maggio 2024 e fino alle ore 12:00 del giorno 13 giugno 2024.
2. Il candidato deve:
  - collegarsi al sito [sol.unifi.it/domdott/login.jsp](http://sol.unifi.it/domdott/login.jsp);
  - registrarsi inserendo i dati richiesti;
  - selezionare il dottorato prescelto (v. Allegato 2) e il relativo curriculum, ove previsto e la/e borsa/e per la/e quale/i intende concorrere;
  - procedere alla compilazione della domanda online secondo quanto indicato nelle varie schermate;
  - allegare pena l'esclusione:
    - o copia di un documento di identità;
    - o autocertificazione, per i titoli di studio conseguiti in Italia (laurea triennale e specialistica/magistrale o ciclo unico), con elenco degli esami sostenuti e relativa votazione, titolo della tesi e voto di laurea, utilizzando il modello fornito dall'Amministrazione e reperibile in ciascuna scheda dei corsi;



- copia del titolo posseduto e elenco esami sostenuti con relativa votazione per i titoli conseguiti all'estero;
  - allegare gli ulteriori documenti richiesti per ogni singolo corso di dottorato di cui all'Allegato 2, utilizzando la dichiarazione sostitutiva per attestare la conformità all'originale;
  - effettuare il pagamento del contributo, non rimborsabile, di € 30,00. Il pagamento deve essere effettuato, a pena di esclusione, entro la data di scadenza del bando, successivamente alla chiusura della domanda e secondo le indicazioni della procedura on-line.
3. La restituzione del contributo non è ammessa in nessun caso. Il candidato sarà considerato regolarmente iscritto e quindi ammesso al concorso solo dopo aver effettuato il pagamento del contributo.
  4. La documentazione deve essere completa di tutti gli elementi necessari alla valutazione, non saranno presi in considerazione documenti con informazioni incomprensibili o illeggibili.
  5. Per i corsi che prevedono lo svolgimento della prova orale in presenza, il candidato può optare per lo svolgimento in videoconferenza. L'opzione è consentita solo all'atto di presentazione della domanda.
  6. La domanda di ammissione può essere presentata per ogni corso di dottorato indicato nell'Allegato 2. Qualora il candidato intenda concorrere per diversi corsi di dottorato dovrà presentare distinte domande e corrispondere per ognuna il relativo contributo.
  7. Nel caso di corsi di dottorato che prevedano graduatorie separate, il candidato può concorrere indifferentemente per la sola graduatoria ordinaria, per una o più graduatorie separate o per entrambe, presentando un'unica domanda e uno o più progetti di ricerca, secondo quanto indicato nelle schede dei corsi di cui all'Allegato 2.
  8. I candidati con disabilità o DSA devono allegare alla domanda di partecipazione la documentazione specialistica attestante la disabilità o il DSA e specificare l'eventuale ausilio necessario.
  9. La domanda di ammissione online, una volta "chiusa", non è modificabile, né può essere integrata con ulteriore documentazione, il candidato potrà, eventualmente, entro i termini di scadenza del bando, presentare una nuova domanda previa richiesta di annullamento della precedente.
  10. È interesse dei candidati completare la domanda di partecipazione al concorso, incluso il pagamento del contributo di ammissione, con congruo anticipo rispetto alla data di scadenza. Saranno considerate valide le domande la cui procedura online risulti chiusa entro le ore 12:00 del 13 giugno 2024 e i pagamenti effettuati entro le ore 23:59 dello stesso giorno. I suddetti termini sono perentori, è responsabilità del candidato verificare la corretta conclusione della procedura.

#### **Art. 6 - TITOLO ACCADEMICO CONSEGUITO ALL'ESTERO**

1. I candidati in possesso di titolo accademico estero (equivalente a laurea specialistica/magistrale/vecchio ordinamento), possono presentare domanda di ammissione allegando i titoli di studio conseguiti, corredati di traduzione in lingua italiana o inglese. Tali candidati sono ammessi al concorso con riserva e saranno esclusi



- dal concorso, ovvero, in caso di suo superamento, dal corso di dottorato di ricerca a cui sono iscritti qualora risultasse, a seguito di verifica, che il titolo non è conforme ai requisiti richiesti dal presente bando e non consente, quindi, l'iscrizione al dottorato.
2. Il titolo accademico conseguito all'estero deve essere comparabile per durata, livello e campo disciplinare a un titolo accademico italiano di secondo livello. L'idoneità del titolo estero, qualora non già riconosciuta ai sensi della normativa vigente, viene accertata dalla Commissione di ammissione al dottorato, ai soli fini dell'accesso al concorso, nel rispetto della normativa in materia vigente in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso, nonché dei Trattati o Accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.
  3. Entro l'inizio dei corsi devono essere comunque consegnati all'Ufficio Dottorato, unitamente alla domanda di iscrizione, i titoli di studio tradotti, legalizzati in lingua italiana e accompagnati da "Dichiarazione di valore in loco" rilasciata dalle competenti Rappresentanze italiane del Paese nel quale il titolo è stato conseguito, in alternativa potranno essere presentati gli [attestati di comparabilità e verifica del titolo universitario estero](#) rilasciati dal centro ENIC-NARIC in Italia (CIMEA) che contengano tutte le informazioni necessarie per la valutazione del titolo di studio. Per il titolo di studio conseguito in un paese dell'Unione Europea è sufficiente il *diploma supplement*.
  4. Ai fini dell'ingresso in Italia, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea residenti all'estero dovranno registrarsi sul portale [Universitaly](#) e richiedere un visto d'ingresso (visto post-laurea type D) all'Ambasciata o Consolato italiano competente per territorio.

#### **Art. 7 - AMMISSIONE IN SOVRANNUMERO**

1. Se in possesso di titolo di studio valutato idoneo ai fini dell'ammissione al dottorato dal collegio dei docenti, possono essere ammessi in sovrannumero, previa presentazione della domanda di ammissione al concorso, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea titolari di borse di studio conferite dal Governo italiano o da istituzioni nazionali e internazionali e i titolari di borse di ricerca finanziate dall'Unione Europea o da altra Istituzione scientifica europea o internazionale. Sull'ammissione decide il collegio dei docenti.
2. Possono essere altresì ammessi in sovrannumero coloro che, essendo stati già selezionati nell'ambito di programmi di ricerca dell'Unione Europea o di altri programmi di cooperazione internazionale, pur non avendo presentato domanda di ammissione al concorso nei termini stabiliti dal bando, presentino richiesta di iscrizione al corso di dottorato. L'iscrizione è comunque subordinata alla verifica dei titoli di studio posseduti e alla preventiva approvazione del collegio dei docenti del dottorato che, in caso di candidati in possesso di titolo conseguito all'estero, delibera in merito all'idoneità del titolo.
3. Possono, infine, presentare richiesta di ammissione in sovrannumero, qualora idonei nella graduatoria di merito, i titolari di assegno di ricerca, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, secondo il testo vigente prima delle modifiche apportate con D.L.



n. 36 del 30 aprile 2022<sup>1</sup>, la cui decorrenza non sia successiva al 1° novembre 2024 e a condizione che l'assegno garantisca la copertura economica dei primi due anni di corso.

#### **Art. 8 - ESAME DI AMMISSIONE**

1. Si accede ai Corsi di dottorato previo superamento dell'esame di ammissione che accerta, mediante idonea valutazione comparativa, la preparazione di base acquisita, la capacità e l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica.
2. Le modalità di svolgimento dell'esame di ammissione possono prevedere valutazione dei titoli, prove scritte e orali. Le prove possono essere precedute da una preselezione sulla base dei titoli e della documentazione presentati dai candidati, ivi compresa l'elaborazione di una proposta di progetto di ricerca. Le schede di cui all'Allegato 2 riportano, per ciascuno dei Corsi, le modalità di svolgimento delle prove e ogni indicazione utile ai fini dell'ammissione.
3. Per i corsi di dottorato che prevedono la prova scritta, l'accesso allo svolgimento della prova orale è subordinato al superamento della prova scritta ottenendo il punteggio minimo indicato nella scheda di ciascun corso.
4. Per i corsi di dottorato che prevedono la sola prova orale, la Commissione effettua una preselezione sulla base dei titoli e del progetto presentati dal candidato. Sono ammessi alla prova orale i candidati che superano la preselezione, ottenendo il punteggio minimo indicato nella scheda di ciascun corso.
5. La prova orale può essere sostenuta in una delle lingue straniere eventualmente indicate in corrispondenza del corso di dottorato e può prevedere la verifica della conoscenza di una o più lingue straniere e della lingua italiana per i cittadini stranieri.

#### **Art. 9 - INDICAZIONI SULLE PROVE D'ESAME**

1. Per lo svolgimento della prova scritta, laddove prevista, il candidato è tenuto a presentarsi nel giorno, nell'orario e nella località stabiliti nelle schede dei singoli corsi e ad esibire un valido documento d'identità.
2. Per lo svolgimento della prova orale il candidato è tenuto a presentarsi nel luogo, nel giorno e all'orario indicati nella scheda di riferimento del corso, o, nel caso di svolgimento a distanza, risultare reperibile al contatto fornito. Il candidato è tenuto ad identificarsi prima che il colloquio abbia inizio, esibendo un valido documento d'identità.
3. I candidati ai corsi di dottorato che prevedono lo svolgimento del colloquio in videoconferenza o i residenti all'estero che intendono usufruire di questa possibilità, devono garantire l'uso di una webcam per consentire alla Commissione Giudicatrice l'identificazione e la visualizzazione durante la prova. La Commissione invierà il link di collegamento per lo svolgimento del colloquio.

---

<sup>1</sup> Il D.L. n. 36 del 30 aprile 2022 (convertito dalla L. 29 giugno 2022, n. 79), all'art. 14, comma 6-septies, ha sostituito gli "assegno di ricerca" con i "contratti di ricerca". Il D.L. n. 215 del 30 dicembre 2023 (convertito dalla legge n. 18 del 23 febbraio 2024) all'art. 6, comma 4, ha prorogato fino al 31 luglio 2024 il termine entro cui le Università possono indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi della norma originaria.



4. La mancata presentazione, il mancato collegamento, l'irreperibilità del candidato nel giorno o nell'orario stabilito o la mancata esibizione di valido documento identificativo, sono motivo di esclusione dalla procedura selettiva.
5. Qualora durante lo svolgimento del colloquio in videoconferenza si verificassero problemi tecnici di connessione, se il problema riguarda uno o più commissari, la prova è rinviata d'ufficio ad altra data, se il problema riguarda il candidato, la Commissione può motivatamente rinviare la prova ad altra data, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento tra i candidati.

#### **Art. 10 - COMMISSIONI GIUDICATRICI**

1. Le Commissioni per l'ammissione ai corsi di dottorato sono nominate dalla Rettrice, su proposta del Collegio dei Docenti competente, ai sensi del [Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato](#).
2. La composizione delle Commissioni è consultabile sul sito web di Ateneo, al seguente indirizzo <https://www.unifi.it/p12593>.
3. Le Commissioni effettuano una seduta preliminare, anche per via telematica, per valutare i titoli e il progetto di ricerca presentati dai candidati, assegnando loro un punteggio che ne consente l'ammissione, o meno, alla prova orale. In presenza di prova scritta i titoli saranno valutati in sede di prova orale.
4. Al termine della prova orale le Commissioni stilano la graduatoria (o le graduatorie, in caso di previsione di graduatorie separate) e trasmettono i verbali delle sedute alla Rettrice che provvede, con proprio decreto, all'approvazione degli atti.

#### **Art. 11 - CALENDARIO DELLE PROVE ED ESITO DEL CONCORSO**

1. Le date delle prove di ammissione sono indicate nelle schede dei corsi di cui all'Allegato 2 per ciascun corso di dottorato.
2. Gli elenchi dei candidati ammessi alle prove scritte e orali saranno pubblicati, all'indirizzo <https://www.unifi.it/p12593>, almeno cinque giorni prima della data di svolgimento delle prove stesse. Tale pubblicazione ha valore a tutti gli effetti di notifica di convocazione.
3. Le graduatorie di merito, formulate sulla base del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato, saranno pubblicate all'indirizzo: <https://www.unifi.it/p12593>
4. Gli elenchi dei candidati ammessi alle prove e le graduatorie finali indicheranno i dati relativi al nome, al cognome e al punteggio ottenuto.

#### **Art. 12 - AMMISSIONE AI CORSI E ASSEGNAZIONE DEI POSTI AI CANDIDATI**

1. Sono ammessi ai corsi di dottorato coloro che sono utilmente collocati nelle graduatorie di merito; per l'assegnazione dei posti senza borsa a parità di merito il criterio di preferenza è costituito dall'età più giovane.
2. In caso di rinuncia degli aventi diritto entro la data di inizio del corso, subentra altro candidato, secondo l'ordine di graduatoria.
3. Se utilmente collocato in graduatorie di più corsi, il candidato deve optare per un solo corso di dottorato. L'opzione deve essere esercitata anche nel caso in cui il candidato risulti vincitore di più graduatorie all'interno del medesimo corso.





4. I vincitori riceveranno indicazioni sulle modalità e i termini, da intendersi come perentori, per l'accettazione o la rinuncia al posto. Le indicazioni, come specificato all'articolo 1, comma 6, saranno inviate all'indirizzo e-mail comunicato nella domanda di partecipazione al concorso.
5. I criteri di assegnazione delle diverse tipologie di borse, anche con tematica specifica e finanziamento dedicato, sono stabiliti dal Collegio dei Docenti, secondo i requisiti richiesti e le attitudini dei vincitori.
6. In caso di borsa di studio finanziata da un ente pubblico o da un privato, il Collegio dei Docenti terrà conto della destinazione espressa dal finanziamento allo svolgimento della ricerca, stabilita dall'atto convenzionale.

#### **Art. 13 - ISCRIZIONI AI CORSI**

1. Coloro che hanno accettato il posto riceveranno comunicazione con le informazioni e la modulistica necessari ai fini dell'immatricolazione. La procedura di immatricolazione si intende perfezionata con il pagamento della tassa regionale e della marca da bollo, secondo le istruzioni pubblicate sul sito di ateneo ([www.unifi.it/p11733.html](http://www.unifi.it/p11733.html)).
2. In caso di frequenza congiunta del corso di specializzazione medica e del corso di dottorato di ricerca, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17 del [Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato](#), nella domanda dovrà essere dichiarata l'iscrizione al corso di specializzazione.
3. Ai dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato si applicano l'art. 12 comma 5 del D.M. 226/2021 e le altre disposizioni vigenti.

#### **Art. 14 - TASSA REGIONALE PER L'ACCESSO E LA FREQUENZA DEI CORSI**

1. I dottorandi sono tenuti al pagamento dell'imposta di bollo (16,00 euro) e della tassa regionale per il diritto allo studio il cui importo, salvo diversa determinazione della Regione Toscana, è stabilito in 140,00 euro.
2. Non sono tenuti al versamento della tassa regionale per il diritto allo studio:
  - i vincitori e idonei nella graduatoria della borsa di studio dell'Azienda Regionale per il Diritto allo studio universitario;
  - gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap (art. 3, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992 n. 104) oppure con un'invaldità pari o superiore al 66%;
  - gli studenti figli dei titolari di pensione di inabilità (art. 30 della Legge 30 marzo 1971 n. 118).
3. L'ammissione agli anni successivi al primo e all'esame finale sono subordinati alla verifica dell'avvenuto pagamento della tassa regionale.

#### **Art. 15 - BORSE DI STUDIO**

1. Le borse di studio sono assegnate come specificato all'art. 12.
2. In caso di pari merito, prevale la valutazione della situazione economica più svantaggiata ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, sulla base dell'Attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) valido per le prestazioni agevolate per il



diritto allo studio universitario.

3. La borsa di studio è erogata in rate mensili posticipate; qualora il dottorando rinunci a proseguire il corso, perde il diritto a percepire la borsa dalla data della rinuncia.
4. L'importo annuale della borsa di studio è di € 16.243,00 (al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente). Importi diversi, ove previsti, sono indicati nella scheda dei singoli corsi.
5. L'importo della borsa è maggiorato del 50% per lo svolgimento di attività di ricerca all'estero per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi. Tale periodo può essere esteso fino a un tetto complessivo di diciotto mesi per i dottorandi in co-tutela con soggetti esteri o per corsi di dottorato attivati in convenzione o consorzio.
6. È, inoltre, assicurato al dottorando un *budget*, adeguato alla tipologia del corso di dottorato e comunque in misura non inferiore al dieci per cento dell'importo della borsa medesima. Nel caso di assegnisti di ricerca ammessi in sovrannumero ai sensi dell'articolo 7, comma 3, il budget è assicurato dalla struttura proponente l'assegno.
7. Le borse di studio finanziate da Enti esterni sono attribuite ai dottorandi fatto salvo il buon fine dell'assegnazione all'Ateneo delle rispettive risorse finanziarie e delle convenzioni tra l'Ateneo e gli Enti finanziatori.
8. Nei casi di rinuncia al proseguimento del corso o alla fruizione della borsa di studio, la borsa sarà destinata, per la quota residua, al dottorando titolare di posto senza borsa (se presente), rispettando la graduatoria di merito.
9. Qualora il rinunciatario sia titolare di borsa di studio che riceve un finanziamento dedicato, il trasferimento del residuo di borsa al successivo dottorando in graduatoria senza borsa, si applica solo a seguito di parere conforme del Collegio dei Docenti, fatto comunque salvo quanto previsto dall'eventuale convenzione.
10. Chi abbia già usufruito, anche parzialmente, di una borsa di studio per la frequenza di un corso di dottorato, non può usufruirne una seconda volta.
11. L'Università potrebbe non essere in grado di erogare la borsa di studio a studenti provenienti da paesi soggetti a restrizioni ("embargo") fino all'ottenimento del permesso di soggiorno.
12. La maggiorazione e il *budget* di cui ai precedenti commi 5 e 6 sono riconosciuti anche ai dottorandi senza borsa.

#### **Art. 16 - FREQUENZA E OBBLIGHI DEI DOTTORANDI**

1. Gli iscritti ai corsi di dottorato hanno l'obbligo di frequentare a tempo pieno i corsi e di compiere continuativamente attività di studio e di ricerca. In particolare, ogni dottorando ha l'obbligo di effettuare un soggiorno all'estero, la cui durata è indicata nelle schede dei singoli corsi e di acquisire, nel corso del triennio, almeno 6 crediti formativi frequentando corsi di approfondimento *ad hoc* relativi alle cd. "competenze trasversali".
2. Il collegio dei docenti può autorizzare lo svolgimento di attività retribuite che consentano al dottorando di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato, previa valutazione della compatibilità di tali attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato.
3. Il reddito annuale eventualmente percepito per l'esercizio di attività lavorative non può in ogni caso superare l'importo annuale della borsa di dottorato.



4. I titolari di borse PNRR, in conseguenza della particolarità del finanziamento della borsa, saranno tenuti a precisi e scadenziati obblighi di rendicontazione e potranno essere sottoposti a regole parzialmente diverse in ordine alle eventuali attività che dovessero svolgere al di fuori del dottorato.
5. Nel caso di impedimenti giustificati che non consentano l'effettiva frequenza (malattia, maternità e puerperio o ulteriori gravi e documentati motivi), il dottorando può richiedere la sospensione della frequenza ai corsi, con conseguente interruzione dell'erogazione della borsa e prolungamento del periodo di formazione. Sulla sospensione si pronuncerà il Collegio dei Docenti.
6. Per ogni ulteriore aspetto relativo allo svolgimento del dottorato si rinvia al regolamento di ateneo in materia.

#### **Art. 17 - CONSEGUIMENTO DEL TITOLO**

1. Il titolo di Dottore di ricerca si consegue con il superamento dell'esame finale di cui all'art. 27 del [Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato](#).
2. Il dottorando è tenuto ad inserire la tesi di dottorato, in versione elettronica, nell'apposito archivio informatico dell'Ateneo.

#### **Art. 18 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE DEI RISULTATI DELLA RICERCA E PUBBLICAZIONI**

1. I diritti di proprietà intellettuale e industriale sui risultati eventualmente conseguiti dal dottorando sono regolati in conformità alla normativa vigente (Legge sul diritto d'autore - D.lgs. 633/1941 - e Codice di Proprietà Industriale - D.lgs. 30/2005 e ss.mm.ii), al [Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca svolte da personale universitario](#) ed eventualmente, in base a quanto stabilito nelle singole convenzioni con Università, Imprese o Enti coinvolti.
2. I candidati assegnatari di borse finanziate da soggetti esterni all'Ateneo, prendono visione e accettano le previsioni relative alla proprietà intellettuale e industriale contenute nella convenzione tra Università e l'ente finanziatore. Resta fermo il diritto morale inalienabile del dottorando ad essere riconosciuto autore o inventore.
3. Il dottorando è tenuto a sottoscrivere apposito impegno di riservatezza in relazione alle informazioni, dati e documenti di natura riservata di cui dovesse venire a conoscenza nello svolgimento della propria attività presso e/o per conto dell'Università.
4. Al dottorando è, in ogni caso, garantita la possibilità di effettuare le ordinarie attività di pubblicazione previste dal percorso formativo, che dovranno essere programmate in maniera compatibile con la protezione degli eventuali risultati.

#### **Art. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati personali relativi al presente procedimento sono raccolti e trattati per fini istituzionali dell'Università in conformità agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale sulla protezione dei dati - General Data Protection Regulation (GDPR).
2. Ai candidati spettano i diritti previsti dallo stesso Regolamento. Per maggiori dettagli



visionare il link <https://www.unifi.it/cmpro-v-p-11360.html>.

#### **Art. 20 - PUBBLICITÀ**

1. Il bando è pubblicato, tramite avviso, sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato - Serie Speciale Concorsi ed esami - e, per l'intero, sull'Albo di Ateneo e sul sito web all'indirizzo <https://www.unifi.it/p12593>.
2. È inoltre pubblicato sul sito del Ministero e sul sito europeo Euraxess.

#### **Art. 21 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

1. A tutti gli effetti del presente bando è individuata, quale Unità Organizzativa competente, l'Area Servizi alla Didattica - Unità di processo "Offerta formativa e qualità dei corsi di studio" - Dottorato, piazza San Marco 4, 50121 Firenze.
2. Informazioni e chiarimenti sulla presentazione della domanda possono essere rivolti all'indirizzo e-mail [dottorato@unifi.it](mailto:dottorato@unifi.it) oppure telefonicamente ai seguenti numeri 055 2757 309 - 668 - 671 - 678 - 681 - 682 dal lunedì al venerdì, in orario 10:00-13:00 e il giovedì dalle 14:30 alle 17:00.
3. La Responsabile del procedimento è Sabrina Pazzagli.

#### **Art. 22 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. Gli atti concorsuali sono pubblici, agli stessi è consentito l'accesso nei modi stabiliti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa rinvio al [Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato](#) e alle disposizioni normative, regolamentari e ministeriali citate nel decreto di indizione del bando.
3. L'Università si riserva di escludere in qualsiasi momento i candidati che partecipano alle prove previste dal presente bando per mancata osservanza delle disposizioni ivi impartite o dei termini indicati, ovvero per difetto dei requisiti richiesti ai candidati.